



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*
**CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA**

ORDINANZA N. 15/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA: il Decreto legislativo 09 gennaio 2012 "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 04 giugno 2010 n° 96;

VISTO : Il Decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 02 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: l'art.59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17.12.1999 riguardante la "sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale veneto" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11.02.2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l'attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e Fasolari nei Compartimenti Marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone ;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 "modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 "modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15.01.2008 "Rinnovo dell'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Chioggia "CO.GE.VO" Chioggia;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.05.2012 "rinnovo per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già riconosciuti ai sensi dei decreti 44/1995 e 515/1998";

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 "adozione del piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante";

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27.12.2016 "adozione del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea Gallina)";

VISTA: l' Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 68/2017 del 07.12.2017;

VISTO: la richiesta congiunta dei CO.GE.VO di Venezia e Chioggia pervenuta in data 24.04.2018, tesa a sospendere a partire dal **01 maggio 2018** al **30 giugno 2018** l'attività di pesca delle vongole "Chamelea Gallina" e bibi "Sipunculus Nudus" con draga idraulica nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia, al fine ottemperare al fermo tecnico obbligatorio previsto dall'art. 6 del D.M. 22.12.2000, nonché di abrogare l'Ordinanza 68/2017 sopra richiamata nelle more della predisposizione di nuove disposizioni che recepiscano i dettati di cui il D.M. 27.12.2016;

RITENUTO: opportuno accogliere la predetta richiesta;

ORDINA

ART. 1

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia la pesca delle **vongole** (Chamelea Gallina) e dei **bibi** (Sipunculus Nudus) con il sistema denominato "draga idraulica" è **vietata dal 01 maggio 2018 al 30 giugno 2018**.

ART. 2

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali citati nella premessa, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave violazione, saranno puniti ai sensi degli art. 10,11 e 12 del Decreto Legislativo 09 gennaio 2012 e per le violazioni non previste da tali articoli dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando l'applicabilità da parte del Consorzio delle sanzioni previste dai Decreti Ministeriali citati in premessa;
2. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rimanda ai Decreti Ministeriali citati nella premessa ed alle sanzioni da essi previste in caso di inosservanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore **00.01** del giorno **01 maggio 2018**, ed in pari data l'ordinanza n° 68/2017 del 07 dicembre 2017 viene abrogata.

Chioggia 27 Aprile 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI